



**AMMODERNAMENTO CENTRALI GAS MEDICINALI E QUADRI
RADICI DEL COMPLESSO “BUSONERA” DELL’ISTITUTO
ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. DI PADOVA**
(COMM. IOV3079-02)

Gas Med_03_ Capitolato Speciale d’Appalto Amministrativo

Aprile 2024

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto prevede lavori di manutenzione straordinaria centrali e impianti gas medicinali della sede dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, di seguito elencati in modo indicativo e non esaustivo:

a) Opere provvisoriale e apprestamenti per cantieri mobili:

- trasporto, fornitura, posa, smontaggio di apprestamenti da cantiere mobile quali recinzioni di cantiere, baraccamenti, servizi igienici, ponteggi a telaio o giunto tubo, attrezzature di cantiere di uso comune come delineatori, cavalletti, trabattelli, segnaletica di cantiere etc.;
- nolo macchine operatrici leggere da cantiere (furgoni e autocarri, muletti, etc.), utensili leggeri come presse idrauliche portatili, seghe a motore, seghe elettriche, in generale utensili compatti di uso comune manuali, elettrici, pneumatici e a gas combustibile a motore (es.: martelli, mazze, picconi, avvitatori a batteria, trapani, filettatrici manuali o elettriche, dischi flex, torce a gpl, saldatrici, etc.);
- impianti di cantiere quali elettrici, messa a terra, scariche atmosferiche, illuminazione, adduzione acqua etc...

b) opere edili: fornitura e posa di basamento in c.a., box contenitivo per bombole;

c) Impianti gas medicinali: fornitura, posa, manutenzione, rimozione e smaltimento di:

- centrali decompressione, impianti gas medicinali e affini;

d) trasporti e smaltimento a discarica:

- trasporto e fornitura di materiali a piè d'opera inerenti all'appalto;
- trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di ogni materiale di rifiuto relativo alle lavorazioni oggetto dell'appalto (oneri di smaltimento quantificati a parte sulla base dei formulari).

Nel Computo Metrico Estimativo allegato alla documentazione di gara è presente un elenco indicativo, ma non esaustivo, delle lavorazioni che potranno essere oggetto del presente appalto.

Articolo 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori e delle forniture ammonta presumibilmente ad Euro 62.106,05 di cui Euro 3.075,20 per costi della sicurezza contrattuali ed Euro 13.792,55 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso di gara, e oltre IVA di legge.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso: resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La cifra sopraindicata potrà variare in più od in meno, entro la misura massima del quinto d'obbligo, e ciò senza che l'Appaltatore possa chiedere compensi non contemplati o prezzi diversi da quelli indicati nel relativo Computo metrico e nell'elenco prezzi, a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara, od oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.

Le opere da realizzare nell'ambito dell'appalto sono classificabili come appartenenti **alle categorie OG2 (scorporabile) e OG 11 (prevalente), classifica I**, di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Trattandosi di Lavori < 150.000,00 Euro, sono eseguibili anche se privi di attestazione SOA, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023):

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così

- figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Articolo 3 – Designazione sommaria delle opere e delle categorie di lavori

Le opere formanti oggetto d'appalto, sono tutte quelle per interventi di manutenzione straordinaria così come individuati all'art. 1 da eseguirsi nella sede dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, Complesso Ospedale Busonera.

In particolare trattasi di interventi rientranti nelle seguenti categorie, rientranti nella OG2 e OG11, come segue:

Codice	Descrizione	Importo in cifre	Importo in lettere	Percentuale
OG2 Classe I scorporabile	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 16.104,20	Sedecimilacentoquattro/20	27,28%
OG11 Classe I prevalente	Impianti Tecnologici	€ 42.926,75	Quarantaduemilanovecentoventisei/75	72,72%
di cui Lavori	soggetti a ribasso:	€ 45.238,40	Quarantacinquemiladuecentotrentotto/40	72,84%
a) Costi sicurezza	non soggetti a ribasso:	€ 3.075,20	Tremilasettantacinque/20	4,96%
b) *Costi manodopera	non soggetti a ribasso:	€ 13.792,55	Tredicimilasettecentonovantadue/55	22,20%

*Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso: resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni e delle norme del presente Capitolato e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Articolo 4 – Sedi di espletamento delle attività in oggetto

L'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto dovrà essere eseguito presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto quali:

- Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64, 35128 Padova (Pd);

Articolo 5 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di mesi sei dalla data del verbale di consegna lavori.

L'Istituto si riserva la facoltà di modifica del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, fino al raggiungimento dell'importo complessivo indicato a base d'asta, per far fronte ad eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in corso d'opera nel limite del 20%.

Articolo 6 – Normativa applicabile

I lavori devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni del presente Capitolato. La manutenzione straordinaria, inoltre, dovrà essere eseguita in ottemperanza alle norme di legge e tecniche applicabili nel periodo di

vigenza del contratto (anche se sopravvenute) ed in particolare dovranno essere conformi:

- alle prescrizioni di Autorità Locali, compresi i VV.F.;
- alle disposizioni di Legge e alle Norme di riferimento.

Ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08 (già Legge n° 46 del 5/3/1990), nell'ipotesi di nuove installazioni o di interventi di manutenzione straordinaria opportunamente autorizzati, l'impresa installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo, ove previsto, si riferirà alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma terrà conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.

Tutti i materiali e gli apparecchi eventualmente installati o sostituiti negli interventi di manutenzione straordinaria, all'uopo autorizzati, devono essere rispondenti alle relative norme. In particolare, i componenti impiegati negli impianti devono essere adatti all'ambiente in cui saranno installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive e termiche.

La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti inerenti la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che, direttamente o indirettamente, attengano alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria deve inoltre adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, la ditta aggiudicataria deve:

- nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al RUP;
- comunicare al RUP il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- garantire l'idoneità professionale del personale impiegato con l'attuazione di piani di controllo della qualificazione e formazione;
- utilizzare personale e mezzi idonei;
- dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro;
- predisporre, ove mancassero, tutte le necessarie segnalazioni di pericolo e della cartellonistica di sicurezza prescritte;
- verificare i rischi esistenti nei luoghi di lavoro, adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive, anche nel caso di attività interferenti;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività nei luoghi di lavoro;
- provvedere al controllo dell'efficienza e dell'idoneità delle apparecchiature e degli utensili e farne eseguire la manutenzione da personale esperto e qualificato;
- controllare l'idoneità e l'efficienza dei DPI consegnati ai lavoratori;
- munire il personale di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro e la data di assunzione.

Per quanto sopra, la Stazione appaltante deve intendersi completamente ed interamente sollevata da ogni responsabilità al riguardo, in particolare per gli eventuali infortuni di operatori o visitatori, cagionati durante le manutenzioni.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto delle opere dei lavori pubblici (D.M. 145 del 19 Aprile 2000) per le parti in vigore per tutto quanto non espressamente disposto nel contratto d'appalto e nel presente Capitolato Speciale.

Si richiama altresì all'osservanza del D.Lgs. 36/2023 e dei suoi allegati, nonché dei singoli DM attuativi come previsti nel Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare il DM 04/12/2022 sui Criteri Ambientali Minimi ecc.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità:

- alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate, o che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici (ANAC), di materiale da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili;
- ai regolamenti edilizi, d'igiene e della Polizia Urbana del Comune in cui si eseguono i lavori oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto delle opere dei lavori pubblici (D.M. 145 del 19 Aprile 2000) per le parti in vigore per tutto quanto non espressamente disposto nel contratto d'appalto e nel presente Capitolato Speciale.

Si richiama altresì all'osservanza delle Linee Guida previste dall'ANAC in relazione al D.Lgs. 36/2023, lo stesso D.Lgs. 36/2023 e i suoi allegati, nonché dei singoli DM attuativi come previsti nel Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare il



DM 04/12/2022 sui Criteri Ambientali Minimi ecc.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità:

- alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate, o che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici (ANAC), di materiale da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili;
- ai regolamenti edilizi, d'igiene e della Polizia Urbana del Comune in cui si eseguono i lavori oggetto dell'appalto.

Articolo 7 – Oneri ed obblighi della ditta assuntrice in materia di prevenzione ed assicurazione

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattie, ecc.), del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza" ed all'adempimento di quanto altro disposto dalle vigenti leggi in materia di assegni familiari.

Resta stabilito che, in caso di inadempienza e su denuncia delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, come successivamente riportato all'articolo 10 del presente Capitolato.

È tenuto altresì all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi nonché per evitare danni o manomissioni a beni pubblici e privati, ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevate la Committente e la Direzione Lavori.

Lo stesso Appaltatore è pienamente responsabile dei danni alle opere dell'edificio per fatto proprio o dei propri dipendenti.

Articolo 8 - Subappalto

Il subappalto dei lavori sarà regolato dalle disposizioni nazionali vigenti, in particolare dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

L'affidamento del subappalto dovrà essere preventivamente richiesto alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dalle vigenti norme.

S'intende però che l'autorizzazione dei lavori in subappalto a ditte specializzate in ordine con i requisiti generali e speciali, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità assunte col presente Capitolato Speciale d'Appalto, essendo unica e sola responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi dei lavori subappaltati e in materia di prevenzione infortuni.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dalla Stazione Appaltante se micro/piccole/medie imprese, dall'Appaltatore se imprese non rientranti nella precedente fattispecie ed è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Articolo 9 – Disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

La ditta aggiudicataria dovrà assoggettarsi a tutti gli accertamenti ed adempimenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla Legge 55/1990 e s.m.i., dal D.Lgs. 36/2023 e altre norme vigenti in materia, vedasi in particolare il Protocollo di Legalità transitorio della Regione Veneto.

Articolo 10 - Garanzie

L'affidatario dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 53, comma 4, D.Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva è svincolata alla scadenza contrattuale, attestata la regolare esecuzione delle opere da parte della D.L. mediante idonea certificazione.

Come previsto dall'articolo 117 del Codice degli Appalti, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori da trasmettere essere trasmessa all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

Le somme assicurate devono corrispondere:

- alla Partita 1 – Opere in esecuzione - all'importo di aggiudicazione dei lavori;
- alla Partita 2 – Opere preesistenti - ad **€ 500.000,00**;
- alla Partita 3 – Demolizione e sgombero - ad **€ 100.000,00**.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad **€ 500.000,00**.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, gli stessi sono soggetti a queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, si applica il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68 del Codice Appalti. La garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 68 del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative *“pro quota”* in relazione ai lavori da esse assunti.

L'erogazione dell'anticipazione contrattuale, di cui all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, pari al 20% del valore del contratto, di cui all'art. 14 del Codice, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

Importo garantito pari all'anticipazione maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023.

Articolo 11 – Consegna ed esecuzione dei lavori

Della consegna dei lavori verrà redatto regolare verbale e da tale data decorrerà il termine di durata del contratto.

All'atto della consegna generale dei lavori, l'Appaltatore stesso dovrà dichiarare per iscritto il nome, la professione ed il domicilio del responsabile tecnico incaricato a condurre i lavori per conto dell'esecutore secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di qualifiche tecniche e di ricevere ed eseguire gli ordini del Servizio Tecnico dell'Istituto Oncologico Veneto che svolgerà funzione di Direzione Lavori per ogni opera del presente appalto.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata tenendo presente le particolari necessità dei servizi sanitari ed ospedalieri.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il contratto a norma di legge.

Eventuali sospensioni ed interruzioni dei lavori appaltati per motivi inerenti all'attività di diagnosi e cura, svolta dall'Istituto Oncologico Veneto, nonché quelle richieste dai regolamenti urbani e sanitari vigenti, non potranno dar luogo



a particolari richieste di danni o rivalse da parte dell'appaltatore.

Articolo 12 – Ordini della Direzione dei lavori

L'Appaltatore per il tramite del direttore tecnico di cantiere dovrà recarsi nella sede del servizio tecnico ogni qualvolta sarà interpellato dalla Direzione Lavori per ricevere indicazioni e precisazioni sull'andamento delle opere, per la firma degli ordini di servizio e per qualsiasi altra richiesta della Direzione Lavori.

Tutti i lavori e richieste di somministrazioni verranno ordinati dalla Direzione Lavori mediante ordini debitamente numerati e firmati che saranno anticipati per mezzo e-mail alla sede dell'Appaltatore.

Resta inteso, comunque, che la Direzione Lavori potrà effettuare anche ordinativi telefonici, salvo successivamente ratificarli come sopra specificato.

Al fine di permettere un regolare recapito degli ordini, l'Appaltatore dovrà, alla consegna dei lavori, rendere noto a questa Stazione Appaltante il preciso indirizzo, il numero telefonico e la mail anche certificata.

Ogni intervento per il quale l'Amministrazione dell'Istituto Oncologico Veneto disponga l'inizio e l'esecuzione immediata anche con carattere di urgenza ed indifferibilità, non darà diritto all'Appaltatore ad alcun compenso straordinario.

Nessun lavoro o fornitura può essere eseguito senza ordine scritto della Direzione Lavori ed in caso contrario resta a carico dell'Appaltatore ogni lavoro eseguito.

Tutti i lavori che non fossero riconosciuti accettabili dalla Direzione Lavori per la loro esecuzione e per i materiali impiegati, dovranno venire immediatamente demoliti dall'Appaltatore e non verranno contabilizzati.

Articolo 13 – Termine per l'esecuzione dei lavori - Penalità

L'ordine scritto di esecuzione dei lavori di cui al secondo comma del precedente articolo 12, porterà, oltre l'indicazione dei lavori e forniture, anche quella dell'edificio nel quale i lavori e le forniture stesse dovranno essere eseguiti ed il tempo fissato dalla Direzione Lavori per la ultimazione delle opere.

In caso di ritardo superiore a cinque giorni nell'esecuzione delle disposizioni impartite, all'Appaltatore sarà addebitata una penalità di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a giudizio insindacabile della Direzione lavori.

Per ogni ordine di servizio dovrà corrispondere un foglio di lavoro e relativa contabilità.

Alla fine di ogni lavoro, l'intera documentazione in originale e la relativa contabilità, redatta dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, rimarrà agli atti presso l'UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali dello IOV-IRCCS.

Articolo 14 – Caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature

I materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori dovranno essere di prima qualità, con campionatura approvata dalla Direzione Lavori prima del loro utilizzo.

Articolo 15 – Modalità di esecuzione

Il Direttore Lavori verificherà, anche a mezzo degli assistenti, l'esecuzione dei lavori che dovranno essere realizzati secondo la buona tecnica di applicazione suggerita dalla casa produttrice del materiale.

Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito nel computo metrico estimativo o quanto concordato anche per le vie brevi.

Nulla viene corrisposto economicamente per l'utilizzo dei mezzi di spostamento sul territorio, per il tempo di viaggio presso le varie sedi di intervento, né per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi.

Atteso che i lavori in argomento dovranno svolgersi in vigenza di attività amministrativa e sanitaria si precisa sin d'ora che la committenza potrà richiedere a codesta ditta di eseguire parte degli interventi anche in orari festivi o serali, senza

che la ditta possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta in aggiunta al corrispettivo offerto a riscontro della presente.

Articolo 16 – Prestazioni obbligatorie dell'assuntore

L'Assuntore dovrà provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno:

- a) alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
- b) alla fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale contro infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
- c) alla fornitura per l'Ente dei materiali indicati nel presente Capitolato, qualora il Servizio Tecnico lo ritenga necessario;
- d) alla pulizia quotidiana e finale del luogo di lavoro e dei luoghi usati per i lavori;
- e) a trasmettere alla Direzione Lavori tutti i dati statistici inerenti all'impiego della mano d'opera all'ultimo giorno di ogni settimana e ogni volta che venissero richiesti;
- f) alla sostituzione degli operai che non risultassero di gradimento dell'Amministrazione perché a giudizio della Direzione Lavori non idonei e fattivi;
- g) è fatto infine obbligo all'Appaltatore di contattare giornalmente il Servizio Tecnico, anche tramite telefono, per eventuali ordini o comunicazioni.

Articolo 17 – Responsabilità ed obblighi dell'assuntore

L'Assuntore è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e dalla loro esecuzione in conformità alle ordinazioni della Direzione Lavori.

La ditta affidataria dovrà curare le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Se si verificassero dei danni a cose o persone e fossero state trascurate le prescrizioni necessarie, l'Appaltatore sarà tenuto responsabile, tanto in via civile che penale nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità tanto l'Amministrazione appaltante, quanto la Direzione Lavori e sarà tenuta al risarcimento di danni.

L'Appaltatore inoltre dovrà osservare le seguenti norme nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle categorie di appartenenza e negli accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura, dimensione, dai ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non si sia accertato presso la Direzione Provinciale del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Articolo 18 – Disposizioni in materia di sicurezza

La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'appalto è regolata dall'attuazione del D.Lgs n.

81/2008. In particolare, gli obblighi connessi al contratto d'appalto relativo al presente capitolato speciale sono regolati dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito vengono elencati in particolare una serie di obblighi applicabili nell'ambito dell'appalto in applicazione di quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs 81/2008, con le opportune disposizioni per l'appalto in oggetto.

L'Operatore economico affidatario consegna almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori il documento Piano Operativo della Sicurezza.

Ai sensi del Comma 1 dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, il Committente Istituto Oncologico Veneto per mezzo del Responsabile dei Lavori con affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto procede con:

- la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare nell'ambito dell'appalto. In particolare, nell'ambito dell'appalto in oggetto la verifica dovrà essere eseguita con le modalità previste dall'Allegato XVII del D.Lgs 81/2008. In particolare, l'idoneità tecnico professionale dovrà essere valutata previa trasmissione obbligatoria al Committente o al Responsabile dei lavori della seguente documentazione:

a1) Per le Imprese:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/2008;

a2) Per i lavoratori autonomi:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validità;

a3) Per i subappalti:

- In caso di subappalto, il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente Punto a1);
- nonché fornisce alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In sede di Appalto tali indicazioni sono fornite con la trasmissione del documento POS.



Ai sensi del c. 2 dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Ai sensi del c. 3 dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto. Tali disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Ai sensi del c. 4 dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni specifiche non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Ai sensi del c. 5 dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ai sensi del c. 8 dell'art.26 del D.Lgs n.81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 19 – Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori sarà effettuata in parte a corpo e a misura a seconda del tipo di lavorazione svolta.

I pagamenti verranno effettuati sulla base dei lavori effettivamente eseguiti, al netto del ribasso d'asta, previa constatazione della buona esecuzione delle opere e della contabilizzazione in contraddittorio con l'Appaltatore, precisando che detti pagamenti devono essere supportati dalla necessaria documentazione contabile.

Per le prestazioni di manodopera in economia, la contabilizzazione verrà fatta sul tempo effettivo impiegato per la prestazione con esclusione di quello impiegato dalle maestranze per raggiungere il posto di lavoro e da questo a quello della sede dell'Appaltatore.

Articolo 20 - Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati sulla base dei lavori effettivamente eseguiti, previa constatazione della buona esecuzione delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore, con SAL ogni 20.000,00 Euro di spesa.

I lavori saranno pagati a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura per le lavorazioni effettuate, dopo che la stessa fattura è stata opportunamente liquidata dal Servizio Tecnico dell'Istituto Oncologico Veneto.

Articolo 21 – Periodo della manutenzione

A partire dalla data di ultimazione di ogni singolo lavoro l'Appaltatore è tenuto, per la durata di 3 mesi, (novanta giorni),



all'accurata e gratuita manutenzione delle opere eseguite e quindi a sostituire tutti i materiali non corrispondenti alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e degradazioni avvenuti nelle opere eseguite, non però dei guasti e delle usure che possono verificarsi per effetto dell'uso.

Articolo 22 – Lavori non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti secondo le previsioni dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, anche con la determinazione dei nuovi prezzi in analogia al DPR 207/2010 per la relativa componente di validità definita all'art. 226 del D.Lgs 36/2023 ovvero si procederà in economia con gli operai, mezzi d'opera e materiali forniti dall'Appaltatore a norma del Regolamento stesso.

Articolo 23 – Validità prezzi dell'appalto – Revisione prezzi

La revisione prezzi è regolata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60, comma 3, lettera b) del Codice).

Articolo 24 – Modifiche e varianti

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 120, comma 1 lett. b), c), d) e comma 3 con i limiti stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo.

Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico di progetto, previo accertamento della sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti l'istituto previste dal citato art. 120.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 25 – Risoluzione del contratto

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 120, comma 1 lett. b), c), d) e comma 3 con i limiti stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo.

Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico di progetto, previo accertamento della sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti l'istituto previste dal citato art. 120.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 26 – Verifiche e prove preliminari

Durante lo svolgimento dei lavori e, in ogni caso, prima della dichiarazione della loro ultimazione, l'Amministrazione Appaltante potrà effettuare verifiche e prove preliminari sui materiali impiegati in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e dal D.Lgs. 36/2023.

Dette verifiche e prove preliminari saranno eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti sarà compilato regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine ai risultati ottenuti in quanto non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, emetterà il certificato di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone



esplicita dichiarazione nel certificato stesso, che da parte dell'Appaltatore sono state eseguite le modifiche, le aggiunte ed i ripristini necessari.

Tuttavia, malgrado l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari di cui trattasi, l'Appaltatore rimarrà responsabile, anche dopo il collaudo definitivo e sino alla scadenza della prevista garanzia, delle eventuali ulteriori deficienze che avessero a riscontrarsi successivamente alle verifiche e prove medesime.

In particolare, le verifiche e prove preliminari predette potranno consistere:

- nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quanto stabilito e prescritto;
- nel controllo che le lavorazioni e le installazioni siano state effettuate secondo quanto suggerito dalla fabbrica o convenuto;
- in prove di laboratorio, ecc.

Articolo 27 – Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del presente appalto, l'Appaltatore elegge il domicilio presso la sede dell'Amministrazione dell'Istituto Oncologico Veneto.

Articolo 28 – Elenco prezzi e computo metrico estimativo

L'elenco prezzi unitari di riferimento, ed i relativi capitoli (sigla, codice e descrizione) è stato desunto dal Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente e da prezzi unitari utilizzati in lavorazioni simili eseguiti presso l'Istituto, sulla base dei quali è stato redatto apposito Computo metrico estimativo ed Elenco Prezzi Unitari, sul quale la Ditta aggiudicataria ha formulato la propria offerta economica.

I prezzi d'applicazione per l'esecuzione dei lavori saranno quelli desunti dall'Elenco Prezzi Unitari o dal Prezzario regionale delle Opere Pubbliche della Regione Veneto vigente, ovvero eventuali Nuovi Prezzi, calcolati come previsto dagli allegati al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, sui quali si applicherà integralmente il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Articolo 29 - Controversie

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso d'opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al Responsabile del Progetto, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile unico del Progetto valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il Responsabile unico del Progetto, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente periodo, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al secondo periodo.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha



formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 30 – Termini per il pagamento delle somme contestate

Ai sensi dell'art. 210, c. 6, del D.Lgs. 36/2023, il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Articolo 31 – Spese contrattuali imposte, tasse

Come disciplinato dall'Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario deve, al momento della sottoscrizione del contratto, inviare ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 40,00.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.